

Avviso d'uscita (parte dipendente)

Datore di lavoro

Ditta

Contratto n.

Persona uscente

N. polizza

Appellativo

- Signora
 Signor

Nome

Cognome

Via

N.

NPA

Località

Paese

Data di nascita

Stato civile

dal, data

E-mail

Telefono

Nuovo impiego

Ha un nuovo impiego in Svizzera?

- Sì, ho un nuovo impiego
 No, non ho un nuovo impiego

Trasferimento**Nuovo istituto di previdenza**

Istituto di previdenza

Nome dell'istituto di previdenza

Nome supplementare

Indirizzo

Via

N.

NPA

Luogo

Paese

Dettagli del conto del nuovo istituto di previdenza e Contratto n.**Nota:** Si prega di allegare una copia della ricevuta di pagamento (voucher QR). IBAN n. N. di conto

IBAN n.

N. di conto

N° di riferimento

Contratto n.

Informazioni sul nuovo datore di lavoro

Nome del nuovo datore di lavoro

Indirizzo

Via

N.

NPA

Luogo

Paese

Documentazione

Documenti allegati:

Protezione dei dati

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia:

Per la previdenza professionale obbligatoria si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati statuite dalla LPP (art. 85a e seguenti). Le disposizioni della LPD sono applicabili a titolo complementare. Per la previdenza professionale puramente sovraobbligatoria si applica la LPD (informazioni in merito, come ad es. l'identità e i dati di contatto delle persone responsabili, gli scopi del trattamento, ecc. sono disponibili su www.helvetia.ch/protezionedeidati).

Buono a sapersi

Copertura successiva

Nel caso in cui intenda uscire da un istituto di previdenza e non sia ancora assicurato presso un nuovo istituto, resta ancora assicurato presso di noi per un mese in relazione ai rischi di decesso e d'invalidità. Presso il nostro istituto non è possibile far proseguire in modo facoltativo la soluzione previdenziale nell'ambito della LPP, ma può essere presentata tale richiesta presso l'istituto collettore. Per evitare un'interruzione della copertura, è necessario inviare prontamente la relativa notifica all'istituto collettore (inizio dell'assicurazione a partire dalla data di ricezione della notifica da parte della filiale dell'istituto collettore). I beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sono obbligatoriamente assicurati tramite la Fondazione istituto collettore in relazione ai rischi di decesso e d'invalidità.

Prestazione d'uscita per persone al di sotto dei 25 anni

Se ha meno di 25 anni, di norma era assicurato solo in relazione ai rischi di decesso e invalidità e non ha diritto a una prestazione d'uscita. Il processo di risparmio obbligatorio inizia dal 1° gennaio dell'anno in cui la persona in questione compie 25 anni.

Passaggio a un nuovo istituto di previdenza

Se dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro inizia a svolgere una nuova attività per un altro datore di lavoro, deve trasferire la prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del suo nuovo datore di lavoro, la prestazione in questione verrà utilizzata per costituire e incrementare la sua previdenza professionale.

Costituzione di una polizza di libero passaggio o apertura di un conto di libero passaggio

Se dopo la cessazione del rapporto di lavoro non dovesse svolgere alcuna attività per un nuovo datore di lavoro, la prestazione d'uscita deve rimanere nel 2° pilastro sotto un'altra forma. In tal caso, per mantenere la copertura previdenziale:

- Apertura di un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio.
- Costituzione di una polizza di libero passaggio (soluzione assicurativa).

Ulteriori informazioni sulle soluzioni di libero passaggio sono disponibili su www.helvetia.ch. Nel caso in cui non ricevessimo indicazioni da parte sua sull'impiego della prestazione d'uscita entro sei mesi, la trasferiremo a suo favore alla Fondazione istituto collettore LPP, casella postale, 8050 Zurigo.

Condizioni per il pagamento in contanti

Se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, la prestazione d'uscita può essere versata in contanti:

- Lascia la Svizzera definitivamente. In caso di trasferimento in un Paese dell'UE o dell'AELS, l'avere di vecchiaia LPP può essere versato in contanti solo se nel nuovo Paese lei non è più assoggettato all'obbligo di assicurazione sociale. Attenzione: il versamento viene di norma effettuato in franchi svizzeri (CHF). Nei Paesi che hanno come valuta EUR, GBP e USD, il versamento avviene nella relativa valuta nazionale. Le persone domiciliate all'estero sono soggette a imposta alla fonte. Questa tassa viene dedotta direttamente al momento del pagamento che, all'interno dello spazio economico europeo, si effettua sempre in euro.
- Avvia un'attività lucrativa indipendente (a titolo di attività professionale principale) in Svizzera e non sono più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Si rammenta che la richiesta di versamento deve essere presentata entro un anno dall'avvio dell'attività lucrativa indipendente a titolo di attività professionale principale.
- È un frontaliero e cessa definitivamente l'attività lucrativa in Svizzera/nel Principato del Liechtenstein. L'avere di vecchiaia LPP può essere versato in contanti solo se il frontaliero non risulta più assoggettato all'obbligo di assicurazione sociale nel proprio Paese.
- L'importo della sua prestazione d'uscita è inferiore all'importo del suo contributo annuo (esiguità della prestazione d'uscita).

Se è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento in contanti può avvenire soltanto

previa presentazione del consenso autenticato (da parte di un'autorità) del coniuge o del partner registrato.

Attenzione: maggiori informazioni, la documentazione nonché il modulo per la richiesta di accertamento dell'obbligo di assicurazione sono disponibili su www.verbindungsstelle.ch. Fondo di garanzia LPP, Eigerplatz 2, 3000 Berna

Continuazione facoltativa dell'assicurazione

Se non desidera essere affiliato/a a un nuovo istituto di previdenza e vuole optare per una continuazione facoltativa della previdenza professionale, per mantenere la copertura previdenziale ha le seguenti possibilità:

- Le persone assicurate che cessano di essere assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria possono continuare a essere assicurate a titolo facoltativo presso l'istituto collettore (art. 47 LPP). Per maggiori informazioni si rivolga alla Fondazione istituto collettore LPP (www.aeis.ch).
- Le persone assicurate che hanno compiuto 55 anni e cessano di essere assoggettate alla previdenza professionale obbligatoria a causa della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro possono continuare a beneficiare della soluzione previdenziale di base nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza (art. 47a LPP). Non è possibile far proseguire il rapporto assicurativo presso istituti di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria.